

*Tariffa Forense:
accordi sul compenso e patto di quota lite.*

(Estratto dalla relazione di Guglielmo Preve
al convegno del 25.09.2009.)

I°) **Il quadro normativo antecedente il D.L. n. 223/2006** (c.d. “*decreto Bersani*”, convertito nella L. n. 248/2006).

1 - a) L’art. 2233 co. 1 c.c. fissa la gerarchia dei criteri di determinazione del compenso professionale, indicando come prioritaria la pattuizione tra le parti.

In difetto di pattuizione, è applicabile la tariffa professionale.

Ove anche la tariffa manchi, il compenso è determinato dal Giudice secondo equità.

Il co. 2, poi, precisa che la misura del compenso deve essere adeguata all’**importanza dell’opera** ed al **decoro della professione**.

Il co. 3 (ora modificato) recitava: “*gli avvocati... non possono... stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie loro affidate, sotto pena di nullità e dei danni*”. Era il c.d. divieto del patto di quota lite.

b) La tariffa professionale cui si riferisce l’art. 2233 c.c. ha la sua fonte normativa nel RDL n. 1578/1933 (legge professionale vigente), che al Titolo VI - trattando degli onorari e dei rimborsi spese - prevede che essa sia deliberata dal CNF ogni biennio, e sia approvata dal Ministro della Giustizia.

c) La Legge n. 794/1942 (onorari d’avvocato in materia civile) all’art. 24 (ora superato dal DL n. 223) prevedeva: “*I diritti e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla*”.

d) L’art. 1261 c.c. (divieti di cessione), recita: “*gli avvocati ... (i magistrati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari ed i notai) ... non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti all’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni*”.

2) Sotto il **profilo disciplinare**, il codice deontologico forense approvato con del. 17.04.1997 (succ. modif.) del CNF all’art. 5 impegna l’avvocato all’osservanza della dignità e del decoro.

All’art. 19 prevede il divieto di accaparramento di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.

Ed all’art. 43 sanziona la pretesa di un compenso professionale manifestamente sproporzionato all’attività professionale svolta.

Infine, l’originaria stesura dell’art. 45 c.d.f. (ora modificato dal CNF), alla rubrica “divieto di patto di quota lite”, recitava: “*è vietata la pattuizione diretta ad ottenere a titolo di corrispettivo della prestazione professionale una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.*”

Il divieto contemplava dunque due figure di patto di quota lite:

- quella avente ad oggetto “*una percentuale del bene controverso*”;
- quella avente ad oggetto “*una percentuale rapportata al valore della lite.*”

II°) Il quadro normativo sopra tratteggiato nel luglio 2006 viene inciso dal **D.L. n. 223/2006** (c.d. decreto Bersani, convertito nella Legge n 248/06), il quale (per quanto interessa al tema in rassegna) introduce le seguenti modifiche:

“sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono...:

- a) “l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime” (è quindi implicitamente abrogata la norma dell’art. 24 L. n. 794/42, sopra citata);
- b) “il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”.

Il co. 3 dell’art. 2233 c.c., poi, è così sostituito: “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.

Il co. 3 dell’art. 2 bis del DL 223, infine, recita: “le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al co. 1 (per quanto qui interessa, l’obbligatorietà dei minimi tariffari ed il divieto del patto di quota lite) sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 31.01.2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle”.

Il DL 223 dunque – da un lato - sancisce la legittimità dei patti in deroga ai minimi tariffari, e dall’altro elimina l’illiceità della pattuizione di “compensi parametrati” all’esito della lite, abrogando il corrispondente divieto dell’art. 45 c.d.f.; con il solo limite della forma scritta (*ad substantiam*) a pena di nullità.

III°) Sono opportune le seguenti osservazioni.

1) Il DL 223 acuisce il conflitto tra due norme primarie:

* la **legge** ordinaria;

* la **normativa deontologica**, di natura consuetudinaria (*diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur* - Gaio), di grado inferiore nella gerarchia delle fonti.

L’efficacia delle due categorie di norme non è sovrapponibile:

- a) la legge ordinaria può derogare alla norma deontologica, ed è efficace *erga omnes*;
- b) la norma deontologica è applicabile soltanto agli appartenenti alla categoria, e per sua natura può essere più restrittiva della norma ordinaria, in quanto tutela valori etici il cui ambito di applicazione può essere più ampio di quello della norma ordinaria.

Può dunque accadere che un atto o comportamento sia valido ed efficace a sensi di legge, e sia fonte di diritto soggettivo, ma che possa essere giudicato scorretto sotto il profilo deontologico (e possa essere conseguentemente sanzionato come tale).

Così - da un lato - la pattuizione di un compenso in deroga ai minimi tariffari, o di un compenso parametrato all’esito della lite, può essere valida nel rapporto tra avvocato e assistito (è fonte di obbligazione contrattuale), se stipulata per iscritto; mentre – dall’altro - può lasciare aperta la questione della valutazione del comportamento dell’avvocato sotto il profilo deontologico.

2) Il DL 223 - incidendo (come si è accennato) su alcune norme di legge - non colpisce invece:

- a) il co. 2 dell’art. 2233 c.c. (continua a valere il principio dell’adeguatezza del compenso professionale all’**importanza dell’opera** e al **decoro della professione**);
- b) l’art. 1261 c.c. (continua a essere vietata la cessione – anche parziale – della *res litigiosa*).

3) In materia deontologica il DL 223 incide su alcuni principi fortemente radicati nella tradizione forense, in particolare – per quanto qui interessa - sull'art. 45 c.d.f. (stesura originaria).

Ma non colpisce:

a) l'art. 19 c.d.f., che sancisce il divieto di accaparramento di clientela a mezzo proccacciatori, offrendo “vantaggi”, o “**con modi non conformi alla correttezza ed al decoro**”;

b) l'art. 43/II c.d.f., che sancisce il divieto di chiedere compensi “*manifestamente sproporzionati all'attività svolta*”.

Infine va rilevato che il CNF - indotto dal DL 223 a modificare il testo dell'art. 45 c.d.f. - ha colto l'occasione per sottolineare la differenza tra le due figure di patto di quota lite già codificate, ribadire l'illiceità anche deontologica della cessione del bene litigioso, e richiamare all'osservanza del relativo divieto posto dall'art. 1261 c.c., tuttora vigente.

Il nuovo testo dell'art. 45 c.d.f., infatti, ha sostituito la rubrica “divieto di patto di quota lite” con quella: “accordi sulla definizione del compenso”; ha recepito la liceità della pattuizione di compenso parametrato all'esito della lite; ma ha ribadito l'illiceità della cessione di quota della *res litigiosa* (art. 1261 c.c.); richiamando il principio della proporzionalità del compenso all'attività svolta ed al decoro della professione.

Conclusioni: nel pattuire (in forma scritta) il compenso professionale **in deroga ai minimi tariffari**, o nel “**parametrare**” il compenso all'esito della lite, l'avvocato deve essere consapevole:

a) che la pattuizione di un compenso consistente in una quota o percentuale della *res litigiosa* continua ad essere nulla ai sensi dell'art. 1261 c.c., e vietata dall'art. 45 c.d.f.;

b) che la pattuizione di un compenso ragguagliato ad una percentuale del valore della lite (o del risultato utile conseguito), oppure di un compenso in deroga ai minimi tariffari, è lecita fonte di obbligazione sotto il profilo civilistico;

c) che tuttavia il comportamento dell'avvocato può essere valutato e sanzionato sotto il profilo deontologico, ove si accerti che esso leda i citati principi di decoro e correttezza.

In particolare, la pattuizione di un compenso eccessivamente ridotto può integrare violazione sia dell'art. 2233 co. 2 c.c. (che trova rispondenza nell'art. 36 cost. e nell'art. 5 c.d.f. – violazione del decoro professionale -), sia dell'art. 43/II c.d.f. (richiesta di compenso sproporzionato all'attività svolta; dove la sproporzione può essere ravvisata anche per difetto, e non soltanto – come avviene di solito - per eccesso); e pertanto può costituire un'ipotesi di accaparramento di clientela con “modi non conformi alla correttezza ed al decoro”, ai sensi dell'art. 19 c.d.f..

(Guglielmo Preve)